



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

La Circolare per i clienti

31 marzo 2016

Anteprima

Comuni, stop all'aumento e all'istituzione di tributi	pag. 3
Entrate, on-line l'analisi degli effetti del regime premiale 2014	pag. 2
FNC, rendicontazione e controllo degli ENP beneficiari del 5 per mille	pag. 2
Regolamento formazione professionale: i chiarimenti del CNDCEC	pag. 3
Le somme dovute per la dichiarazione di successione confluiscono nell'F24	pag. 4
Quando gli apporti dei soci sono da considerarsi dati a mutuo	pag.5
I CdL su CIGS e nuovi contratti di solidarietà	pag. 5
FNC: Funzioni, poteri e obblighi del curatore dell'eredità giacente	pag. 6
730-4, indirizzo telematico obbligatorio anche per i NoiPa	pag. 7
Entrate, on-line la tabella delle addizionali comunali IRPEF	pag. 7

Adempimenti

In scadenza lo spesometro 2016	pag. 9
--	--------

Guide operative

Detrazione spese risparmio energetico: come cedere il credito su parti condominiali	pag. 11
---	---------



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

La Circolare per i clienti

31 marzo 2016

FISCO

TASI

TARI

Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Comuni, stop all'aumento e all'istituzione di tributi

Stop all'aumento dei tributi a 360 gradi. Tranne le **eccezioni** tipizzate nella norma, i **Comuni** non potranno toccare e ritoccare i tributi esistenti, istituirne di nuovi, restringere l'ambito applicativo di norme di favore, eliminare agevolazione esistenti né variare l'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF attraverso la riduzione o l'eliminazione della soglia di esenzione. Per **tutto il 2016**.

Il chiarimento arriva dal **Dipartimento delle Finanze** che, tramite la [Risoluzione n. 2/DF](#) pubblicata il **22 marzo 2016**, ha chiarito la portata della previsione contenuta al **comma 26, art. 1 della Stabilità 2016**, ai sensi della quale *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) [...] né per gli enti locali che deliberano il predissesto”*.

[MEF, Risoluzione 22 marzo 2016, n. 2/DF](#)

Studi di settore

Entrate, on-line l'analisi degli effetti del regime premiale 2014

Dai dati emersi dall'analisi degli effetti del **regime premiale**, introdotto dall'[art. 10](#) del D.L. 201/2011, per il periodo d'imposta 2014 è quasi triplicato il numero degli studi di settore ammessi al regime e più che triplicati i contribuenti potenzialmente interessati.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

L'analisi ha registrato un aumento del numero degli studi di settore ammessi al regime premiale, che dal 2011 al 2014 è passato da 55 a 157, e una crescita della platea dei potenziali contribuenti interessati da circa 605mila a più di 2,1 milioni.

Al regime premiale possono accedere i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, che hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi e che risultano coerenti e normali con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione.

L'Agenzia inoltre ricorda che è possibile consultare l'analisi dei risultati dell'applicazione del regime premiale sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo questo percorso: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Statistiche e analisi.

[Art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#)

[Cinque per mille Enti no profit](#)

FNC, rendicontazione e controllo degli ENP beneficiari del 5 per mille

Con il [Documento](#) "Rendicontazione e controllo negli enti non profit (ENP) beneficiari del 5 per mille" del 15 marzo 2016, la Fondazione Nazionale Commercialisti ha svolto un'indagine sui **bilanci economico-finanziari**, sui **report non finanziari** e sugli indici di efficienza dei primi 100 ENP beneficiari (per valore del contributo ricevuto) del 5x1000 nell'anno 2013.

Nello specifico, l'analisi è stata condotta nell'ottica di tracciare una panoramica generale e settoriale sulla disclosure degli ENP di tre diversi universi (U1-100, U1-50 e U51-100) e ha permesso di confrontare alcuni indici di efficienza gestionale delle attività non profit, laddove sia stato possibile individuarli direttamente dai documenti esaminati o costruirli attraverso una rielaborazione di poste contabili omogenee in quanto rendicontate secondo schemi di bilancio sostanzialmente riconducibili a una comune matrice teorica e tecnica.

La FNC nel rendere nota l'attività svolta, si è focalizzata sui seguenti aspetti:

- **metodologia;**
- evidenze e risultati nella **rendicontazione** e nel controllo;
- analisi degli **indici di efficienza** per categorie.

[FNC, Documento 15 marzo 2016](#)

[CNDCEC Codice deontologico](#)

Regolamento formazione professionale: i chiarimenti del CNDCEC



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Con la [Nota informativa n. 35](#) dell'11 marzo 2016, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dando riscontro ai dubbi interpretativi espressi da vari Ordini, ha fornito precisazioni sul Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi.

Il CNDCEC evidenzia prima di tutto che, per quanto riguarda la realizzazione delle attività formative, si verificano **tre ipotesi**:

1. l'attività formativa è realizzata dall'Ordine o da più Ordini;
2. l'attività formativa è realizzata dal "soggetto autorizzato" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento;
3. l'attività formativa è realizzata dall'Ordine in collaborazione con un soggetto esterno.

È evidente che rispetto alla precedente regolamentazione, l'unica novità introdotta risulta essere la realizzazione dell'attività formativa da parte del soggetto autorizzato inserito **nell'elenco istituito dal Consiglio Nazionale**.

In tema di esoneri, chiariscono dal Consiglio, l'ipotesi di riconoscimento dell'esenzione dall'obbligo formativo "per età" è venuta meno con l'intervento del [D.P.R. n. 137/2012](#). Nel Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2016, pertanto, agli iscritti che abbiano compiuto i 65 anni di età o che li compiano nel corso del triennio è richiesto, per l'adempimento dell'obbligo formativo, un impegno ridotto a 10 crediti formativi annuali.

[CNDCEC, Informativa 11 marzo 2016, n. 35](#)

[D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137](#)

[Imposta sulle successioni e donazioni](#)

[Imposte ipotecaria e catastale](#)

[Dichiarazione di successione](#)

[F24](#)

Le somme dovute per la dichiarazione di successione confluiscono nell'F24

Dal **1° aprile 2016**, l'imposta sulle successioni, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, le tasse ipotecarie, l'imposta di bollo, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione. Lo hanno disposto le Entrate, con un recente provvedimento, confluiranno nel modello F24.

Il versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali tramite modello F24 è stato introdotto dall'[art. 17](#) del D.Lgs. n. 241/97. *"In un'ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento – specificano le Entrate, nel provvedimento del 17 marzo 2016, [Prot. 40892](#) – considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello stesso per il pagamento di numerosi tributi, con il presente provvedimento l'utilizzo del modello F24 viene esteso anche al pagamento delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione"*.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Sarà possibile adeguare le procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento fino al **31 dicembre 2016**, utilizzando il modello F23 in alternativa all'F24. Ma attenzione: *"Per gli atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate i pagamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi"*.

[Agenzie Entrate, Provvedimento 17 marzo 2016, n. 40892](#)

[Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241](#)

Finanziamenti fruttiferi e infruttiferi

Quando gli apporti dei soci sono da considerarsi dati a mutuo

Con la **Norma di comportamento n. 194** di recentissima formulazione l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione della presunzione di cui all'[art. 46 T.U.I.R.](#), ai sensi del cui co. 1 *"le somme versate alle società commerciali (...) dai loro soci (...) si considerano date a mutuo, se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo"*.

La presunzione contenuta nell'[art. 46 T.U.I.R.](#), si legge nella massima AIDC, serve a distinguere i versamenti effettuati a titolo di mutuo (fruttifero o infruttifero) da quelli effettuati a titolo diverso (tipicamente ad incremento del patrimonio netto). Se il versamento è a titolo di mutuo, l'art. 1815 c.c. presume che esso sia fruttifero "salvo diversa volontà delle parti", la cui prova può essere data con qualunque mezzo. In assenza di pattuizioni o nel caso di mutuo convenuto tra le parti come fruttifero senza una quantificazione della misura e della tempistica degli interessi, si applicano le disposizioni dell'[art. 45](#), co. 2, T.U.I.R.

Per stabilire, dunque, se il mutuo concesso dal socio abbia natura onerosa o meno, occorre fare riferimento unicamente alla disciplina civilistica e solamente nel caso in cui sia accertato, alla luce delle prescrizioni civilistiche, che il mutuo abbia natura onerosa, operano, salvo prova scritta contraria, le presunzioni poste dall'[art. 45](#), co. 2, T.U.I.R. riguardo alla percezione, alla competenza e alla misura degli interessi.

Quanto alla necessità di provare che si sia formata la "diversa volontà delle parti" prevista dall'[art. 1815 c.c.](#), chiarisce l'Associazione, i **mezzi di prova** possono essere:

- scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica;
- atto pubblico;
- scrittura privata in qualunque forma;
- delibera assembleare o dell'organo amministrativo;
- copia ordini di bonifico con causale "finanziamento infruttifero soci" o similare e/o estratti conto bancari che evidenziano analoghe causali;
- informativa di bilancio.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

[Art. 46, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[Art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

Contratti di solidarietà **Cassa Integrazione Guadagni**

I CdL su CIGS e nuovi contratti di solidarietà

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha emanato la [Circolare n. 6/2016](#), approfondendo la nuova disciplina del **contratto di solidarietà difensivo** per le imprese soggette alla cassa integrazione guadagni straordinaria, come modificata dal D.Lgs. n. 148/2015.

Il documento illustra dapprima le caratteristiche del nuovo contratto, nonché il campo di applicazione e le esclusioni della nuova solidarietà difensiva, per poi analizzarne misura, durata e contribuzione con l'ausilio di esempi e paragoni con la previgente disciplina.

Gli esperti della Fondazione, inoltre, affrontano gli **aspetti di natura gestionale** e quelli operativi, concentrandosi sulle quattro fasi del procedimento amministrativo: stipula del contratto, domanda di concessione del trattamento, sospensione/riduzione dell'orario, erogazione del trattamento.

La descrizione della disciplina transitoria ed un riepilogo della prassi prodotta dal Ministero del Lavoro e dall'INPS completano l'analisi dell'istituto.

[Fondazione Studi CdL - Circolare n. 6/2016](#)

Eredità Giacente

FNC: Funzioni, poteri e obblighi del curatore dell'eredità giacente

Con il [Documento del 15 marzo 2016](#) la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, al vaglio delle notevoli implicazioni pratiche sorte, si è focalizzata sull'analisi **dell'attività del curatore** nell'eredità giacente.

L'istituto dell'eredità giacente, disciplinato dagli artt. [528-532](#) c.c., è volto a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell'apertura della successione *mortis causa* e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato.

Al fine di evitare che in tale arco temporale il patrimonio (o l'asse) ereditario rimanga privo di tutela giuridica e che subisca pregiudizi in danno degli eredi (o legatari) o di eventuali creditori del *de cuius*, il legislatore ha previsto la nomina di un curatore dell'eredità giacente.

La finalità propria dell'istituto dell'eredità giacente è raggiunta attraverso la nomina di un curatore. Con quest'ultima, infatti, il **chiamato all'eredità** perde i poteri dei quali godeva ex [art. 460 c.c.](#): l'istanza per la nomina del curatore viene effettuata proprio a causa dell'inerzia



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

del chiamato il quale, non volendo accettare e non volendo essere autorizzato a compiere gli atti necessari, lascia in stato di abbandono il patrimonio ereditario.

Al fine di delineare l'ambito di operatività del curatore dell'eredità giacente, la FNC ha analizzato l'attività di quest'ultimo, regolata dagli artt. [529-530-531](#) c.c., integrati dagli artt. [781-782-783](#) c.p.c, soffermandosi nello specifico sui seguenti aspetti:

1. procedura di nomina del curatore dell'eredità giacente;
2. obblighi e poteri del curatore;
3. la responsabilità del curatore;
4. cessazione della curatela.

[FNC - Documento 15 marzo 2016](#)

Modello 730 Sostituto d'imposta

730-4, indirizzo telematico obbligatorio anche per i NoiPa

Con il Provvedimento [Prot. n. 40056/2016](#) del 16 marzo 2016, che modifica il precedente provvedimento del 22 febbraio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le **istruzioni** per il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

Il precedente provvedimento escludeva dalla trasmissione in modalità telematica del modello di comunicazione l'INPS e i sostituti d'imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze; con il nuovo provvedimento, invece, viene escluso il solo INPS, disponendo quindi che sia obbligatorio per tutti i sostituti di imposta possedere un indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi presentate dai dipendenti. Ciò vale anche per i sostituti di imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del ministero dell'Economia e delle Finanze (NoiPa).

Precedentemente, il provvedimento del 2013 stabiliva che "il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio restituisce il modello 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti, direttamente al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate".

Ora, tuttavia, si dispone che ciò avvenga "ad eccezione dei sostituti d'imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, che restituiscono i modelli 730-4 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate".

[Agenzia Entrate, Provvedimento 16 marzo, n. 40056](#)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Addizionale Regionale e Comunale

IRPEF

Modello 730

Modello Unico Persone Fisiche

Entrate, on-line la tabella delle addizionali comunali IRPEF

È disponibile in bozza, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la [tabella delle addizionali comunali](#) all'IRPEF per il saldo 2015 e l'acconto 2016, ai fini del 730 e dell'UNICO PF 2016.

La pubblicazione sul portale dell'Amministrazione sostituisce quella nei modelli dichiarativi, consentendo un livello di aggiornamento costante in considerazione delle variazioni deliberate dagli Enti Locali.

La tabella, che in passato era collocata all'interno delle istruzioni del Modello UNICO PF, è disponibile in formato .pdf e contiene anche le indicazioni relative alle eventuali soglie di esenzione stabilite dai Comuni.

In dettaglio, per ciascun Comune sono specificate:

1. l'aliquota dell'addizionale comunale relativa all'anno 2015, per il saldo, e quella relativa all'anno 2016, per l'acconto;
2. l'eventuale soglia di esenzione deliberata, con riferimento agli anni 2015 e/o 2016, in base al possesso di specifici requisiti reddituali.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

ADEMPIMENTI

Spesometro Comunicazioni dati IVA IVA

In scadenza lo spesometro 2016

Anche per il 2016 si avvicina l'appuntamento dei contribuenti con l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva introdotto dall'[art. 21](#), D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. "spesometro").

I dati riferiti al periodo d'imposta 2015 devono essere trasmessi telematicamente nelle seguenti date:

- 1) entro il **11 aprile 2016** (poiché il 10 cade di domenica) per i soggetti con liquidazione IVA mensile;
- 2) entro il **20 aprile 2016** per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale;
- 3) entro il **2 maggio 2016** (poiché il 30 aprile cade di sabato) per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate.

Cosa va comunicato

L'obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

È relativo dunque alle seguenti operazioni:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali vige l'obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall'importo;
- cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, ma l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA;
- operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. [22](#) e [74-ter](#) del D.P.R. n. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

Soggetti obbligati

Sono obbligati ad effettuare la comunicazione tutti i soggetti passivi IVA:

- imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita IVA iscritti o non iscritti in albi professionali;
- società di persone, società semplici, S.n.c., S.a.s., Studi Associati;
- società di capitali ed enti commerciali, S.p.A., S.r.l., Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
- curatori fallimentari e commissari liquidatori;
- enti non commerciali per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Riguardo alle spese di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale intese come oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione;
- associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche, che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla [Legge n. 398/91](#), sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Pertanto le ASD con opzione per la [Legge n. 398/91](#) devono inviare solo i dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni come chiarito dall'Agenzia delle Entrate.

Dall'anno d'imposta 2014, l'obbligo della comunicazione è esteso anche alle operazioni rilevanti ai fini IVA mediante modello polivalente i Piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l'anno.

Soggetti esclusi

Sono esonerati dallo spesometro:

- i contribuenti che si avvalgono del regime c.d. dei nuovi minimi ([art. 27](#), co. 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#));
- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e, in generale, tutti gli altri organismi di diritto pubblico, limitatamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi attive e passive poste in essere nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che costituiscono esercizio d'impresa.

Come presentare la comunicazione

La comunicazione va inviata, con modalità telematica direttamente o tramite intermediario, con il modello messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L'opzione deve essere esercitata nel modello allegato ed è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo e resta valida solo



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

limitatamente ai dati del singolo anno oggetto di comunicazione e potrà essere sovvertita in occasione della trasmissione dello spesometro riferito all'annualità successiva.

Sanzioni

In caso di omissione o invio fuori termine si applica la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 250 ed un massimo di Euro 2.000 ([art. 11](#) del D.Lgs. n. 471/1997).

E' comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso, sanando la propria posizione, entro un anno dall'originaria scadenza beneficiando di una riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo (31 euro). La sanzione ridotta deve essere versata indicando nel modello F24 il codice tributo "8911".

Casi particolari

Sono previsti dei casi particolari che si riepilogano di seguito (si fa riferimento alle istruzioni del modello):

- **attività in contabilità separata:** Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell'[art. 36](#), D.P.R. 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA;
- **autotrasportatori:** agli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell'[art. 74](#) comma 4 del D.P.R. 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate;
- **contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità:** l'Agenzia delle Entrate con la [Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011](#), ha precisato che l'esonero alla spedizione dello spesometro, viene meno quando, in corso d'anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia. Il contribuente è dunque in questo caso obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato. Ne deriva che il contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio è tenuto alla comunicazione in corso d'anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l'obbligo decorre dall'anno successivo;
- **corrispettivi SNAI:** Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie:
 - corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex [art.110](#), comma 7, T.U.L.P.S.;
 - fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
 - corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- **corrispettivi delle distinte riepilogative ASL:** Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL;
- **cessioni gratuite oggetto di autofattura:** se rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente;
- **fatture cointestate:** le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari;
- **fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio:** L'operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione;
- **leasing:** nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l'esonero dalla comunicazione ex [art. 21](#), D.L. n. 78/2010 per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell'attività caratteristica, la quale, peraltro, con l'ultima versione del tracciato record, allegata al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del [21 novembre 2011](#), comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il leasing o il noleggio. Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio. Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l'obbligo di comunicazione per lo Spesometro;
- **operazioni in applicazione del regime IVA del margine:** Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600;
- **operazioni realizzate con spedizioni internazionali delle merci:** In considerazione dell'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei seguenti tipi di operazioni: importazioni, esportazioni, cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute registrate e soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti Black List, le istruzioni fanno presente che le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione disciplinate dall'[art. 9](#) del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).

Viceversa, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già acquisite tramite i modelli INTRA:

- **passaggi interni di beni tra attività separate:** non occorre indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- **schede carburante:** Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista dall'[art. 21](#), comma 1-ter del D.L. n. 78/2010. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo;
- **vendite per corrispondenza:** Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'IVA.

GUIDE OPERATIVE

[Detrazioni per risparmio energetico](#)

[Risparmio energetico](#)

[Oneri deducibili e detraibili](#)

[Condominio](#)

Detrazione spese risparmio energetico: come cedere il credito su parti condominiali di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

Definite, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 marzo 2016, prot. 43434, le modalità attraverso le quali determinate categorie di contribuenti possono cedere, ai fornitori che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, il credito corrispondente alla detrazione per le spese relative ai predetti interventi, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, così come disposto dall'[art. 1](#), comma 74, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

La norma interessata

La disposizione introdotta dalla legge di stabilità prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti c.d. "incapienti" ai fini IRPEF, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili.

In sintesi, la novità riguarda esclusivamente:

- le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici (per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda, ai sensi dell'[art. 1](#), commi 344 e ss. della Legge n. 296/ 2006, stabilita, per l'anno 2016, nella misura del 65% delle spese stesse);



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- i soli contribuenti “incapienti” e cioè quelli che ricadono nella cd. no tax area (possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all'[art. 13](#) del T.U.I.R.). Poiché i predetti contribuenti non potrebbero, in concreto, fruire della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda, la legge di stabilità consente loro di cedere, sotto forma di credito, la detrazione;
- i fornitori che hanno eseguito i lavori, che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico.

La norma ha rimandato la definizione delle modalità attuative ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Facendo seguito a tale previsione, è stato quindi emanato il provvedimento di cui si fornisce, di seguito, una sintesi.

Credito cedibile

Il credito cedibile corrisponde alla detrazione IRPEF sulle spese effettuate per interventi di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del condomino che rispetta le condizioni di cui si è detto sopra (quindi si deve trattare di un contribuente incapiente), in base alla tabella millesimale di ripartizione, sostenute - per la parte non ceduta sotto forma di credito - dal condominio nell'anno 2016 mediante il bonifico bancario o postale.

La cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti.

Modalità operative per la cessione del credito

La volontà da parte del contribuente di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da specifica comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori.

I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scritta al condominio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.

Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Il condominio è tenuto a trasmettere mediante apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate:

- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese;
- il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- l'importo del credito ceduto da ciascuno;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito;
- l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La comunicazione è effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2017, direttamente dal condominio, o tramite gli intermediari abilitati (l'Agenzia delle entrate fornirà appositi software per effettuare la comunicazione).

Il condominio è tenuto a comunicare ai fornitori l'avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che il mancato invio delle predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Utilizzo del credito

Il credito ceduto è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017.

La quota del credito che non è fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 (il codice tributo sarà approvato con apposita risoluzione) che deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline.